

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, PREVENZIONE E PRIMO INTERVENTO IN RELAZIONE AGLI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO—CAMPAGNA ANTINCENDIO.

SERVIZIO A.I.B.

Il giorno,del mese didell'anno _____, presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Gargano sita in via S. Antonio Abate, 121 - 71037 Monte Sant'Angelo (FG) -

Da una parte

L'Ente Parco Nazionale del Gargano, nel prosieguo indicato più semplicemente "Ente concedente" (codice fiscale 94031700712), rappresentato dal Dott. Matteo Rinaldi nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 02/03/1947, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

e dall'altra

L'Organizzazione di volontariato, nel prosieguo indicato più semplicemente "Concessionario" (codice fiscale), con sede in alla via n....., legalmente rappresentata da, nat a, il, nella qualità di Presidente.

PREMESSO:

- che il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, con deliberazione n. 30 del 25.05.2009, ha stabilito di destinare la somma di €100.000,00 per le campagne di monitoraggio, prevenzione e primo intervento in relazione agli incendi boschivi secondo le forme e modalità poste in essere negli anni decorsi;
- che con determinazione dirigenziale n. del il Direttore ha approvato l'avviso pubblico e l'allegato schema di convenzione;
- che dal _____ al _____ è stato pubblicato l'avviso per la selezione dei soggetti di cui all'art. 7, comma 3, lettera b, della legge quadro in materia di incendi boschivi n°353/2000, cui affidare l'attività in oggetto, secondo le modalità e condizioni riportate nell'avviso medesimo;
- che con determina n.del, il Direttore ha preso atto delle risultanze della selezione predetta eseguita dal responsabile del procedimento ed approvato l'elenco-graduatoria delle Associazioni partecipanti con la conseguente assegnazione delle attività e l'ammontare del sostegno economico da riconoscere alle organizzazioni affidatarie dell'attività medesima;
- che oggi, il Direttore nella sua menzionata qualità, da una parte, ed il rappresentante del Concessionario dall'altra, sono addivenuti alla determinazione di stipulare una convenzione avente ad oggetto la disciplina dell'attività da svolgere.

Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1. L'Ente Parco Nazionale del Gargano, come sopra rappresentato, in virtù del presente atto, affida l'esecuzione dell'attività relativa al servizio di cui all'avviso citato in premessa, alla associazione di volontariato _____ alle condizioni previste nella proposta progettuale prodotta in sede di selezione dalla predetta Organizzazione ed in conformità ai contenuti della Determina Dirigenziale n° _____ del _____, per l'importo complessivo di €.....

2. L'attività oggetto della presente convenzione, da svolgersi nel territorio del comune di _____, ricadente all'interno dell'area del Parco secondo la perimetrazione approvata con il DPR 18/05/2001, deve essere realizzata in osservanza delle condizioni dettate dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 denominata "Legge quadro in materia d'incendi boschivi", pubblicata nella G.U. n. 280 del 30.11.2000, nonché nel rispetto delle modalità, prescrizioni e termini stabiliti nella presente convenzione.

3. Il concessionario, in conformità alle norme vigenti in materia, assume la competenza all'esecuzione delle attività di progetto oggetto della presente convenzione, impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni occorrenti per consentire la sua regolare realizzazione.

4. L'Ente concedente si riserva il potere di vigilanza sulla fase esecutiva dell'intervento come sopra affidato in concessione.

ART. 2

1. La presente convenzione disciplina altresì le modalità di attribuzione e gestione del sostegno economico riconosciuto al Concessionario.

2. Le spese ammissibili che potranno gravare sul contributo dell'Ente Parco sono le seguenti:

- spese di vitto e di trasporto giornaliero del personale (non superiore a €8,00/volontario);
- rimborso forfettario per spese di carburante, nel limite massimo di € 400,00 per tutta la durata della convenzione. In caso di affidamento del servizio di più comuni alla medesima associazione tale rimborso forfettario si intende per ogni comune;
- rimborso forfettario per spese generali di gestione, nel limite massimo di €200,00 per tutta la durata della convenzione. In caso di affidamento del servizio di più comuni alla medesima associazione tale rimborso forfettario si intende per ogni comune.

3. In nessun caso l'importo delle voci di spesa potrà essere superiore all'importo complessivo di cui al precedente art. 1.

4. Per le eventuali spese eccedenti i limiti stabiliti al precedente comma, il Concessionario dovrà fare fronte con altri fondi ed in nessun caso dette spese potranno gravare sul contributo riconosciuto.

5. E' a carico del Concessionario ogni ulteriore e maggiore onere economico e/o richiesta di risarcimento che possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti per cause imputabili a comportamenti, azioni e/o omissioni dello stesso Concessionario.

ART. 3

1. Il Concessionario svolge l'attività convenzionata in piena autonomia con il solo obbligo di coordinarsi con gli organi competenti per legge in materia di incendi boschivi, ed è pienamente responsabile della realizzazione del progetto posto a base della presente convenzione.

ART. 4

1 - Il Concessionario si impegna:

- a utilizzare il finanziamento/cofinanziamento concesso solo ed esclusivamente per la finalità stabilita dall'Ente concedente;
- a consentire le ispezioni da parte di funzionari e/o di tecnici incaricati dell'Ente concedente per i controlli sulla realizzazione delle attività oggetto della presente concessione.

2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici verso terzi, assistenziali e previdenziali del personale impiegato dal Concessionario, sono a carico dello stesso, il quale ne è il

solo responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'Ente medesimo.

ART. 5

1. Il Concessionario è tenuto a presentare, al termine delle attività, la documentazione di seguito indicata, ai fini dell'erogazione del sostegno economico riconosciuto:

- a) domanda di liquidazione;
- b) relazione tecnico-finanziaria dell'attività svolta;
- c) dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da cui risulti che l'Associazione per l'attività oggetto della presente convenzione non percepisce per la campagna AIB 2011 finanziamenti e/o contributi da parte di altri Enti Pubblici;
- d) rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute, corredato dai giustificativi di spesa, costituiti esclusivamente da fatture o ricevute fiscali in originale o copia conforme. Sui predetti giustificativi di spesa dovrà essere apposta la dicitura: "Campagna antincendio 2011. Spesa sostenuta dall'Ente Parco Nazionale del Gargano";

2. Qualora necessario, l'Ente concedente si riserva di richiedere, attraverso i competenti funzionari e/o soggetti incaricati, eventuali integrazioni documentali.

ART. 6

1. L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta dal _____ al _____ (n. ___ giorni consecutivi e naturali) salvo proroghe concesse su richiesta dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

2. Detto termine si intende prorogato di gg. 30 ai soli fini della presentazione della relativa rendicontazione prevista al precedente art. 5.

ART. 7

1. Il Concessionario agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della concessione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'opera.

2. Il Concessionario è responsabile del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e risponde altresì di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. Di conseguenza, il Concessionario non potrà pretendere di rivalersi nei confronti dell'Ente concedente, restando espressamente convenuto che quest'ultimo rimane estraneo ad ogni rapporto di debito-credito comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attività in oggetto.

ART. 8

L'Ente concedente potrà disporre in favore del Concessionario l'erogazione del sostegno economico alla scadenza della convenzione e previa acquisizione della documentazione prevista dall'art. 5 della presente convenzione.

ART. 9

Oltre a quanto previsto dall'art. 2 a titolo di rimborso forfettario si procederà all'erogazione di un premio aggiuntivo a quelle associazioni che si distingueranno nelle attività in oggetto ed il cui territorio sarà interessato da un minor numero di focolai, minor numero di superfici boscate percorse dal fuoco.

La quota del contributo verrà erogata in misura dei seguenti parametri:

- A) 100% del rimborso forfettario riconosciuto se nell'arco di tempo della durata della convenzione la superficie interessata dagli incendi non supera lo 0,2% del territorio affidato al Concessionario,

- B) 50% del rimborso forfettario riconosciuto se nell'arco di tempo della durata della convenzione la superficie interessata dagli incendi non supera lo 0,4% del territorio affidato al Concessionario,
- C) 20% del rimborso forfettario riconosciuto se nell'arco di tempo della durata della convenzione la superficie interessata dagli incendi non supera lo 0,8% del territorio affidato al Concessionario,
- D) 0% del rimborso forfettario riconosciuto se nell'arco di tempo della durata della convenzione la superficie interessata dagli incendi supera lo 0,8% del territorio affidato al Concessionario

2. La sussistenza delle suddette condizioni sarà accertata sulla base della relazione e dei dati statistici redatti dal Corpo Forestale dello Stato.

ART. 10

1. Le somme erogate a qualsiasi titolo saranno accreditate in favore del Concessionario sul conto corrente bancario acceso presso l'istituto di credito che il medesimo Concessionario provvederà tempestivamente ad indicare unitamente alle relative coordinate bancarie .

ART. 11

1. L'Ente Parco Nazionale del Gargano si riserva il potere di revocare la concessione nel caso in cui il Concessionario incorra in violazioni o negligenze tanto in ordine alle condizioni della presente concessione, quanto a norma di legge o di regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione.

ART. 12

1. Il concessionario, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati e di quelli dell'associazione rappresentata.

ART. 13

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia e le norme del codice civile in quanto applicabili.

ART. 14

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26/10/1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Concessionario.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL CONCESSIONARIO**

**IL DIRETTORE F.F. DELL'ENTE PARCO
NAZIONALE DELL'GARGANO
DOTT. MATTEO RINALDI**